

Le remote origini delle correnti riformatrici che crearono ai nostri ciò che fu chiamato « il diritto moderno dei poveri » risalgono fino al secolo XVI, quando primamente si disegna un latente dissidio tra le vecchie forme della beneficenza confessionale e le idee novatrici che insorgono contro i denunziati abusi e gli inconvenienti molteplici di un sistema ormai avviato ad una progressiva decadenza.

L'ingerenza del potere civile nella gestione del danaro dei poveri e una delle forme in cui si manifesta il consolidarsi e l'estendersi del potere regio a danno del privilegio ecclesiastico. E ne costituisce un'espressione caratteristica la laicizzazione degli ospedali iniziata nel 1505 col riordinamento radicale dell'Hôtel Dieu di Parigi, ed ispirata all'intento di distruggere il monopolio ospitaliero del clero, sostituendovi un doppio controllo, municipale e di Stato.

In un senso analogo si sviluppava contemporaneamente l'assistenza elemosiniera degli indigenti, sotto lo stimolo della necessità crescente di reprimere la dilagante mendicizia. Provvedimenti severi di polizia da un lato; misure intese a sopperire ed imporre il lavoro ai disoccupati validi dall'altro, il tutto integrato da una tassa apposita sugli abbienti, venivan creando un organismo omogeneo, nel quale i caratteri economico-amministrativi prevalevano sui confessionali, e che procedeva ad un grado di unità sempre maggiore.

Un brusco ritorno al passato si osserva nel periodo successivo. Il risveglio cattolico che seguì la riforma; lo sfrenato fanatismo delle guerre di religione; il sorgere e il vigoreggiare di nuovi ordini battaglieri non potevan a meno che arrestare e rispingere assai indietro un movimento favorito al suo nascere dallo spirito di larga e serena tolleranza prevalso col Rinascimento. Onde il secolo XVII ci fa assistere ad un nuovo fervore di generose offerte ai ministri del culto, accompagnato dallo sfacelo degli organi caritativi precedentemente formati e dal dilagare d'una miseria resa più acerba da frequenti crisi economiche e da interne lotte dilaniatrici.

Spetta alla politica unificatrice di Luigi XIV il merito di aver solennemente riaffermati i diritti e i doveri dello Stato in questa materia; per quanto scopi di polizia e di ordine pubblico, assai meglio che intenti schiettamente filantropici, gli abbian fatto accogliere il concetto doversi a tutti i poveri fornire ricovero in appositi ospizi, sopperendo col lavoro dei validi, colla beneficenza spontanea e coi contributi obbligatori delle parrocchie al mantenimento loro ed ai soccorsi a domicilio per gli infermi. Concetto semplice benchè non sempre nè dovunque attuabile e pratico; all'integrale,